
Rapporti con il Parlamento, il Governo e altre istituzioni

Segnalazioni

Segnalazioni del 18 maggio 2010 e del 19 agosto 2010
sulle misure per la maggiore concorrenzialità del gas naturale

Nella segnalazione 18 maggio 2010, PAS 10/10, l'Autorità ha formulato le proprie osservazioni e proposte, al Parlamento e al Governo, in ordine allo schema di decreto legislativo (atto del Senato della Repubblica n. 213) adottato dal Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2010, ai sensi dell'art. 30, commi 6 e 7, della legge n. 99/09, recante *Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali*; nella segnalazione PAS 10/10 l'Autorità ha evidenziato aspetti positivi e criticità riscontrabili nello schema di decreto.

Successivamente, l'Autorità, a valle dell'approvazione definitiva del provvedimento, è tornata a occuparsi del decreto legislativo *de quo* trasmettendo al Parlamento e al Governo la segnalazione 19 agosto 2010, PAS 18/10, nella quale è stata evidenziata la persistenza di tre criticità già affrontate nella segnalazione PAS 10/10. Si tratta, in particolare: dell'esclusione degli autoconsumi dal calcolo della quota di immissione ai fini antitrust; dell'incertezza sui benefici concreti per le famiglie e le piccole imprese; delle modalità con le quali si dovrebbe realizzare la collaborazione istituzionale tra l'Autorità e il Ministero dello sviluppo economico, in relazione alle attività di supporto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella verifica degli impegni assunti da parte degli operatori.

Segnalazioni del 25 giugno 2010, del 13 luglio 2010
e del 30 novembre 2010 sulle misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Con la segnalazione 25 giugno 2010, PAS 12/10, l'Autorità ha evidenziato le criticità relative ad alcune disposizioni contenute nel decreto legge n. 78/10, che si trovava all'attenzione del Parlamento per la conversione in legge, segnalando in partico-

lare il loro impatto negativo sull'attuazione della più recente normativa comunitaria.

A tal riguardo, l'Autorità ha chiarito di condividere pienamente le esigenze di contenimento della spesa pubblica sottese al provvedimento in esame, cui ha inteso assicurare ogni giusta partecipazione, ma ha evidenziato che alcune delle misure contenute nel succitato decreto legge producono seri impatti negativi sullo svolgimento dei compiti affidati all'Autorità dalla legge istitutiva, nonché dagli interventi normativi nazionali e dell'Unione europea. In particolare si fa riferimento sia alla possibilità di adempiere ai compiti assegnati ai regolatori nazionali dell'energia dalle recenti direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, sia alle attività di regolazione e controllo finalizzate alla tutela dei consumatori e allo sviluppo della competitività del sistema energetico. Tali misure, si è rilevato, intaccano infine l'autonomia economico-finanziaria, gestionale, organizzativa e operativa dell'Autorità stessa, sancita dalla legge istitutiva.

In assenza di interventi legislativi volti a sanare tali criticità, l'Autorità è tornata a evidenziare, con le segnalazioni 3 luglio 2010, PAS 13/10, e 30 novembre 2010, PAS 29/10, le gravi problematiche connesse con l'attuazione della manovra 2010, nonché le criticità relative alle proprie esigenze funzionali; ciò con particolare riferimento alla necessità di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità, prevista per legge, ai numerosi nuovi incarichi assegnati a essa dal diritto nazionale e comunitario, anche in vista dell'attuazione dei compiti derivanti dalle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE.

Segnalazione del 30 settembre 2010 sul funzionamento
dei mercati dell'energia

La segnalazione del 30 settembre 2010, PAS 21/10, sul funzionamento dei mercati dell'energia è stata formulata ai sensi dell'art. 3, comma 10-ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, dove è previsto che «A decorrere dall'anno 2009, l'Autorità per l'energia elet-

trica e il gas invia al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno, una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia, che è resa pubblica. La segnalazione può contenere, altresì, proposte finalizzate all'adozione di misure per migliorare l'organizzazione dei mercati, attraverso interventi sui meccanismi di formazione del prezzo, per promuovere la concorrenza e rimuovere eventuali anomalie del mercato. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, può adottare uno o più decreti sulla base delle predette proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

Nella segnalazione al Ministero dello sviluppo economico, l'Autorità ha sottolineato come i mercati dell'energia presentino ancora oggi rilevanti criticità strutturali, più marcate nel settore del gas. Permangono infatti carenze nello sviluppo delle infrastrutture, nonché posizioni di elevata concentrazione dell'offerta, particolarmente pesanti nel mercato del gas che pure molto incide, nel caso italiano, su quello elettrico. In ragione di ciò, nella segnalazione sono state evidenziate, separatamente, per i mercati del gas e dell'energia elettrica, le principali criticità che caratterizzano ciascun settore e sono state formulate proposte tese a migliorare il funzionamento dei mercati, a promuovere la concorrenza, a rimuovere alcune anomalie e a meglio tutelare i consumatori.

Segnalazione del 22 novembre 2010 sul funzionamento dei mercati dell'energia in merito all'assetto proprietario e gestionale delle reti di trasmissione/trasporto del gas naturale e dell'energia elettrica

Con la segnalazione 22 novembre 2010, PAS 27/10, l'Autorità ha formulato le proprie osservazioni e proposte al Parlamento e al Governo in merito all'assetto proprietario e gestionale delle reti di trasmissione e di trasporto del gas naturale e dell'energia elettrica; ciò in occasione della pubblicazione del documento per la consultazione 22 novembre 2010, DCO 41/10, *Primi orientamenti in materia di disciplina delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto del gas naturale o di trasmissione dell'energia elettrica*, nonché in vista dell'implementazione delle nuove disposizioni europee in tema di separazione delle reti, contenute ai Capi IV, V, VI della direttiva 2009/72/CE, e ai Capi III, IV, V della direttiva 2009/73/CE.

Nella segnalazione PAS 27/10 l'Autorità ha sottolineato come sia

quanto mai opportuno – oltre che normativamente necessario alla luce della scelta già compiuta con la legge 27 ottobre 2003, n. 290 – adottare anche nel settore del gas un modello di separazione proprietaria per la rete di trasporto, come positivamente sperimentato nel settore elettrico con la creazione di Terna.

Segnalazione del 2 dicembre 2010 sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense

Con la segnalazione 2 dicembre 2010, PAS 31/10, l'Autorità ha presentato al Parlamento e al Governo le problematiche e le criticità relative ad alcune misure contenute nel disegno di legge n. 198-a, recante *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*, approvato in prima lettura dal Senato in data 23 novembre 2010.

In particolare l'Autorità, conformemente alla finalità istituzionale di promozione della concorrenza e dell'efficienza dei servizi di pubblica utilità, nonché di tutela degli interessi di consumatori e utenti nei settori dell'energia elettrica e del gas, ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione del Governo e del Parlamento sugli effetti che produrrebbe nei settori dell'energia elettrica e del gas l'art. 2, comma 6, del citato disegno di legge, ai sensi del quale l'attività di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale è riservata agli avvocati, al pari di quanto oggi previsto per l'attività di assistenza giustiziale. L'Autorità ha segnalato come tale norma imporrebbe una irragionevole limitazione al diritto dei consumatori di energia elettrica e di gas, nell'ambito delle controversie che possono sorgere con i fornitori dei servizi, di farsi assistere o di ricevere consulenza stragiudiziale da soggetti diversi dagli avvocati, come il personale che lavora presso le associazioni dei consumatori, appositamente formati e selezionati dall'Autorità nell'ambito della promozione di iniziative di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Segnalazione del 27 dicembre 2010 sull'attività di vigilanza svolta per evitare la traslazione sui prezzi al consumo della Robin Tax

Il 27 dicembre 2010 l'Autorità, adempiendo ai compiti a essa affidati dall'art. 81, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, ha inviato al Parlamento la terza Relazione sull'attività di vigilanza svolta al fine di evitare che l'addizionale d'imposta prevista

dal comma 16 del medesimo articolo (c.d. *Robin Tax*) venga traslata sui prezzi al consumo.

Nella Relazione l'Autorità ha fornito un resoconto dell'attività di vigilanza per l'anno 2010 e in particolare ha illustrato sia gli interventi di natura regolatoria e organizzativa adottati, sia le azioni intraprese ai fini del monitoraggio delle informazioni trasmesse dagli operatori per le verifiche di primo e secondo livello. L'attività di vigilanza ha coinvolto il personale della Guardia di Finanza che ha svolto accertamenti nei confronti degli operatori che non hanno fornito le informazioni richieste. Nel documento si è inoltre dato conto del contenzioso attivato dagli operatori interessati avverso i provvedimenti prescrittivi adottati dall'Autorità in esito alle verifiche di secondo livello che, in alcuni casi, si sono concluse con l'accertamento della violazione del divieto (vedi anche il Capitolo 6).

Segnalazione del 14 gennaio 2011 sull'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Con la segnalazione 14 gennaio 2011, PAS 1/11, l'Autorità ha formulato le proprie osservazioni e proposte in merito allo schema di decreto legislativo recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*. Anche se il provvedimento contiene aspetti positivi e condivisibili, tramite la segnalazione PAS 1/11 l'Autorità ha raccomandato alcuni correttivi per evitare il rischio di ulteriori oneri in bolletta; oneri che nel 2010 hanno pesato per oltre 3 miliardi di euro sui consumatori. In particolare, l'Autorità ha indicato che:

- sarebbe opportuno limitare drasticamente il rinvio a futuri decreti attuativi, per garantire agli operatori norme e tempi certi per gli investimenti;
- dovrebbero preferirsi strumenti di mercato, evitando l'eccessivo ricorso a meno efficienti incentivi amministrati;
- andrebbero eliminate alcune criticità e sovrapposizioni nella ripartizione dei compiti istituzionali di attuazione.

Nella segnalazione l'Autorità ha pure evidenziato la necessità di introdurre precisi poteri di intervento antispesulazione, per arginare l'oneroso proliferare di richieste di connessione con la

rete, avanzate a fini puramente opportunistici; ciò prevedendo anche un unico procedimento autorizzativo per gli impianti di produzione e i necessari allacciamenti. Appare inoltre indispensabile, secondo l'Autorità, salvaguardare, senza snaturarlo, il meccanismo dei certificati bianchi che, per il risparmio energetico, ha già prodotto risultati positivi.

Segnalazione del 2 febbraio 2011 sulla necessità di abrogare la legge in materia di tensioni normali per la distribuzione di energia elettrica in bassa tensione

Con la segnalazione 2 febbraio 2011, PAS 5/11, l'Autorità ha posto all'attenzione del Parlamento e del Governo la necessità di abrogare la ormai obsoleta legge 8 marzo 1949, n. 105, in materia di tensioni normali per la distribuzione di energia elettrica in bassa tensione, illustrata nel dettaglio nel Capitolo 2. La legge n. 105/49 ostacola, infatti, il pieno recepimento delle indicazioni provenienti dall'armonizzazione europea al riguardo, con particolare riferimento alla risoluzione del Consiglio europeo del 7 maggio 1985, relativa a una nuova strategia in tema di armonizzazione tecnica e standardizzazione. L'Autorità ha dunque segnalato l'opportunità di abrogare tale atto normativo primario in quanto, una volta abrogata la legge n. 105/49, la materia dei livelli nominali di tensione sarebbe automaticamente disciplinata dalla normativa tecnica di riferimento, emanata dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI). Il CEI, membro italiano dell'organismo europeo di standardizzazione elettrotecnica CENELEC, ha già dato seguito al processo di armonizzazione europea con la propria norma CEI 8-6, *Tensioni nominali dei sistemi elettrici di distribuzione pubblica a bassa tensione*, nella quale sono recepite le disposizioni dell'armonizzazione europea.

Segnalazione del 3 febbraio 2011 sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e sullo stato di utilizzo e di integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

La segnalazione 3 febbraio 2011, PAS 6/11, è stata formulata dall'Autorità ai sensi dell'art. 28, comma 2, della legge n. 99/09, laddove si prevede che la stessa debba riferire con un'apposita Relazione alle commissioni parlamentari competenti, entro il 30 gennaio di ogni anno, sia sullo stato del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale, sia in

merito all'utilizzo e all'integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

In base a tale disposto, anche facendo riferimento al testo della sopramenzionata segnalazione del 30 settembre 2010 al Ministro dello sviluppo economico, si è pertanto proceduto, nell'ambito della Relazione presentata con la segnalazione PAS 6/11, ad ampliare i contenuti già precedentemente trattati, spingendo lo sguardo oltre le sole questioni relative al funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale ed esaminandone lo stato complessivo; ciò con particolare riguardo: alla tutela dei consumatori (e specificamente delle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate); alle condizioni di economicità delle offerte disponibili sui suddetti mercati; alle condizioni di non discriminazione tra gli operatori; alla competitività delle imprese in relazione ai loro consumi energetici.

La Relazione si è dunque soffermata ad analizzare, in special modo, le condizioni di funzionamento e competitive, dei mercati al dettaglio, all'ingrosso e, nel caso dell'energia

elettrica, a termine; sono state enunciate le criticità relative a ognuno dei segmenti citati e formulate proposte relative al loro superamento. Inoltre, la Relazione contestualizza il mercato dell'energia italiano rispetto a quello internazionale ed europeo, quest'ultimo caratterizzato dall'imminente recepimento del Terzo pacchetto energia. Per quanto riguarda specificamente il mercato italiano, si è dato conto, come richiesto dalla legge, dello stato di utilizzo e dell'integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Infine, la Relazione ha illustrato gli ultimi sviluppi in materia di: tutela dei consumatori e agevolazioni speciali, facendo riferimento a recenti interventi nell'ambito della qualità commerciale e tecnica; Codici di condotta commerciale; introduzione di strumenti al servizio dei consumatori finali per il confronto delle offerte commerciali disponibili (Trova offerte); *Atlante dei diritti del consumatore di energia*; Sportello per il consumatore di energia; introduzione di bonus dell'energia per i clienti vulnerabili.

Pareri e proposte al Governo

Pareri

Il 23 aprile 2010 l'Autorità ha rilasciato al Ministro dello sviluppo economico il proprio parere favorevole ai fini dell'approvazione del regolamento della Piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote del gas naturale importato, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010. In data 24 settembre 2010 l'Autorità ha poi rilasciato, sempre al Ministro dello sviluppo economico, un ulteriore parere in merito a una proposta di modifica dello stesso regolamento della Piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas (P-Gas), ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010. Tale Piattaforma di negoziazione

costituisce un passo concreto verso la creazione della futura borsa del gas. Nella stessa direzione va inquadrato il parere rilasciato dall'Autorità al Ministero dello sviluppo economico in data 4 agosto 2010, relativo allo schema di decreto in materia di cessione, presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas, di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, e ai fini dell'approvazione di modifiche del regolamento della piattaforma di negoziazione del gas naturale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2010.

Il 3 agosto 2010 l'Autorità ha rilasciato al Ministro dello sviluppo economico il proprio parere favorevole riguardo alla

disciplina del fornitore di ultima istanza per il periodo 1 ottobre 2010 – 30 settembre 2011.

Sempre in vista dell'avvio della Piattaforma negoziata per gli scambi di gas all'ingrosso, l'Autorità ha rilasciato al Ministro dello sviluppo economico, in data 12 ottobre 2010, un parere sulla proposta di regolamento del mercato del gas (MGAS), ai sensi dell'art. 30, comma 30.1, della legge n. 99/09.

Proposte

Ai sensi dell'art. 30, comma 15, della legge n. 99/09, l'Autorità ha presentato al Ministero dello sviluppo economi-

co sia una proposta riguardo alla definizione delle modalità per l'aggiornamento dei valori di acconto e di conguaglio del costo evitato di combustibile, di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento CIP6, sia una proposta in materia di definizione dei valori di conguaglio, per l'anno 2009, del costo evitato di combustibile, di cui al medesimo Titolo II, punto 2, del provvedimento CIP6.

Infine, in data 12 ottobre 2010, l'Autorità ha presentato al Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125, una proposta in merito alla modifica delle procedure concorsuali per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia nel settore elettrico.

Audizioni presso il Parlamento

Autorità amministrative indipendenti

Nell'audizione del 26 maggio 2010 presso la Commissione affari costituzionali della Camera, convocata nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulle Autorità amministrative indipendenti, l'Autorità ha descritto e illustrato diffusamente, anche tramite la presentazione di un'ampia e documentata memoria, le proprie caratteristiche istituzionali, le regole di funzionamento, l'organizzazione, le attività istituzionali e le responsabilità. In tale quadro, l'Autorità ha altresì segnalato come opportuni i seguenti interventi:

- il dimensionamento idoneo del personale, in termini numerici, con flessibilità di gestione; ciò, facendo riferimento alle specifiche competenze professionali, necessarie per l'espletamento efficiente dei compiti attribuiti dal legislatore;
- la conservazione del sistema di finanziamento indipendente; anche alla luce della recente normativa comunitaria, è opportuno che continui a essere caratterizzato dalla con-

tribuzione dei soggetti che operano nei settori elettrico e gas a favore esclusivo della sola Autorità settoriale competente e non anche di altre Autorità;

- il sostegno dell'autonomia economico-finanziaria consolidando, per via legislativa, l'estraneità dell'Autorità dai vincoli di finanza pubblica disposti per le amministrazioni beneficiarie, parzialmente o totalmente, di contributi dello Stato; ciò in ragione dell'autonomia finanziaria dell'Autorità e mantenendo comunque e giustamente, anche per essa, l'attuale controllo *ex ante* sul prelievo a carico dei soggetti regolati e il controllo *ex post* da parte della Corte dei conti;
- la miglior definizione, attraverso disposizioni normative specifiche, dei rapporti tra potere di regolazione e potere di garanzia; ciò sia prevedendo adeguati strumenti anche per il regolatore di settore, con particolare riguardo alla tutela dei consumatori dell'energia elettrica e del gas, sia definendo misure che valorizzino istituzionalmente la cooperazione con le altre Autorità e l'interlocuzione con il Parlamento e il Governo.

L'Autorità, infine, data la possibilità che le vengano affidate le funzioni di regolazione dei servizi idrici, ha formulato una specifica proposta, nel caso il legislatore intendesse percorrere tale opzione.

Schema di decreto legislativo recante misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali

Nell'audizione del 15 giugno presso le Commissioni riunite industria, commercio e turismo del Senato e delle attività produttive, commercio e turismo della Camera, avente a oggetto lo *Schema di decreto legislativo recante misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale e il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali* (atto n. 213), l'Autorità ha affrontato profili critici e aspetti positivi del provvedimento, ribadendo i contenuti già trattati nelle segnalazioni PAS 10/10 e PAS 18/10 (vedi sopra).

Strategia energetica nazionale

Nell'audizione del 20 ottobre 2010 presso la X Commissione industria, commercio e turismo del Senato, l'Autorità è intervenuta nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale sia fornendo alla suddetta Commissione elementi informativi e analitici relativi allo stato dei mercati energetici nazionali e internazionali, sia soffermandosi sul ruolo che svolge e dovrà svolgere l'Autorità in tale contesto, alla luce dei provvedimenti europei del Terzo pacchetto energia.

L'Autorità ha così segnalato al Parlamento che l'indipendenza e l'autonomia dell'istituzione sono messe a rischio dall'estensione all'Autorità medesima di alcuni drastici vincoli economico-gestionali, posti dalla recente manovra economico-finanziaria, già oggetto delle segnalazioni PAS 12/10, PAS 13/10 e PAS 29/10. Infatti, sebbene l'Autorità non gravi sul bilancio dello Stato e non riceva alcun tipo di finanziamento pubblico, essa ha dovuto assumere provvedimenti fortemente limitanti le sue attività operative, incidendo in particolare su quelle rivolte a

una maggior tutela dei consumatori, a un ulteriore sviluppo della competitività dei sistemi elettrici e gas, ai monitoraggi e ai controlli già dimostratisi efficaci, ancorché necessari.

Sviluppo della mobilità elettrica

L'Autorità ha offerto il proprio contributo nell'ambito dell'Indagine conoscitiva sullo sviluppo della mobilità elettrica (avviata, nel corso del 2010, dalle Commissioni trasporti e attività produttive della Camera), tramite la trasmissione, in data 21 gennaio 2011, di un'apposita memoria. In essa l'Autorità ha evidenziato come lo sviluppo della mobilità elettrica possa comportare numerosi benefici in quanto favorisce il risparmio energetico, la riduzione delle emissioni di biossido di carbonio e della dipendenza dai combustibili fossili, ma soprattutto appare, in prospettiva, come uno degli strumenti più efficaci per la diminuzione delle emissioni inquinanti nei centri urbani, polveri e nanoparticolati da combustione inclusi.

Tuttavia l'Autorità ha evidenziato come lo sviluppo di tale settore debba comunque avvenire nel pieno rispetto delle regole di mercato e della concorrenza, senza distorsioni nei prezzi dell'elettricità, evitando che il finanziamento delle azioni di promozione dei veicoli elettrici gravi sulla spesa della globalità dei consumatori finali di energia elettrica.

Sono state poi ricordate le facilitazioni già introdotte dall'Autorità medesima, quali: l'eliminazione di alcuni vincoli normativi per consentire le ricariche in luoghi privati; l'introduzione di tariffe *ad hoc*; la promozione di progetti sperimentali per la ricarica in luoghi pubblici che consentano di acquisire e mettere a disposizione del sistema elettrico informazioni utili ai futuri sviluppi del sistema elettrico stesso e dei connessi meccanismi di regolazione tariffaria e di mercato, in vista anche delle decisioni che l'Autorità è chiamata a prendere entro la fine del 2011 per il prossimo periodo di regolazione quadriennale (2012-2015). In tale occasione potranno essere regolati anche i punti di ricarica di tipo *fast charging* alimentati in media tensione, attualmente non compresi nel provvedimento dell'Autorità, di cui alla delibera 15 dicembre 2010, ARG/elt 242/10.

Su sollecitazione del Ministero dello sviluppo economico e di concerto con quest'ultimo, nel corso del 2010 l'Autorità ha predisposto uno studio sul mercato petrolifero contenente la proposta di creazione di una Borsa europea del petrolio, sottoposta anche a pubblica consultazione, allo scopo di stimolare commenti e ulteriori contributi (26 ottobre 2010, DCO 35/10). La proposta ha l'obiettivo di creare un mercato petrolifero più stabile e trasparente, a beneficio sia dei consumatori sia dei produttori, garantendo un flusso adeguato di investimenti nel settore.

Nel corso della recente crisi economico-finanziaria, l'elevata volatilità dei prezzi petroliferi ha determinato pesanti ripercussioni negative sulle scelte di investimento del settore petrolifero e ha dato avvio a un intenso dibattito, sia nei paesi consumatori sia nei paesi produttori, sulle possibili iniziative tese a dare soluzione a tale fenomeno, viste le rilevanti conseguenze economiche, politiche e sociali di movimenti di prezzo così accentuati. La proposta dell'Autorità e del Ministero dello sviluppo economico trae origine dalla considerazione che l'attuale funzionamento dei mercati mondiali del petrolio non soddisfa né le esigenze dei paesi produttori né quelle dei paesi consumatori, in quanto, da una parte, non consente di governare i rischi connessi con i nuovi necessari investimenti a causa dell'incertezza sui prezzi del greggio di medio e lungo termine; dall'altra, permette invece alla componente finanziaria del mercato di estrarre una quota significativa del valore dei prodotti scambiati, attraverso una forte volatilità dei prezzi.

Un'iniziativa dell'Unione europea volta a superare gli squilibri associati all'attuale configurazione dei mercati del petrolio potrebbe concretizzarsi nella realizzazione di una piattaforma regolamentata per la negoziazione di prodotti standardizzati di lungo o lunghissimo termine, aventi a oggetto il diritto alla conse-

gna fisica di lotti di greggio in Europa, garantiti da un'affidabile controparte centrale. Nell'ipotesi esaminata, che fa espressamente salve le logiche di mercato, il venditore assumerebbe l'obbligo alla consegna fisica del greggio a un prezzo predefinito, dietro corresponsione di un premio da parte dell'acquirente. I benefici per le parti sarebbero rispettivamente: per i produttori, la disponibilità di risorse finanziarie immediate e certe da impiegare nell'attività di investimento; per gli acquirenti, la disponibilità di una risorsa (petrolio) a un prezzo prefissato ed eventualmente un ulteriore vantaggio economico qualora il prezzo sul mercato spot risulti più elevato di quello di esercizio del prodotto contrattato.

Oltre alla realizzazione di un nuovo mercato regolamentato, la proposta suggerisce di attribuirne la gestione a un'apposita istituzione pubblica, delegata da parte della stessa Unione europea a svolgere la funzione di controparte centrale e a fornire le garanzie necessarie, al fine di consentire l'incontro tra domanda e offerta per prodotti di lungo termine. Le coperture fornite dalla controparte pubblica potrebbero verosimilmente configurarsi dal lato dell'offerta, in una garanzia di prezzo minimo al venditore di greggio da attivare qualora i prezzi spot del petrolio alla scadenza risultassero inferiori, dal lato della domanda, in una garanzia a favore dell'acquirente rispetto al rischio di insolvenza del venditore.

Lo sviluppo di tale nuovo mercato dovrebbe sia consentire la raccolta delle risorse finanziarie necessarie per sostenere l'attività di investimento in nuova produzione di petrolio, sia inviare ai mercati segnali di prezzo di lungo termine, contribuendo quindi a una maggiore stabilità delle quotazioni del greggio, a beneficio dei consumatori e dell'intero sistema economico.

Proposta
per la realizzazione
di una borsa europea
del petrolio

Rapporti con le altre istituzioni

L'Autorità interagisce e collabora con numerosi soggetti pubblici, con i quali svolge sia funzioni necessarie all'esercizio delle proprie attività istituzionali, così come definite dalla legge fondativa, tese a diffondere la conoscenza dei settori regolati, sia funzioni di raccolta statistica, tese a minimizzare l'onere che grava sulle imprese regolate.

Guardia di Finanza

Al fine di rafforzare e intensificare le attività di controllo e ispezione riguardanti operatori, impianti, processi e servizi dei settori elettrico e gas, l'Autorità si avvale, tra gli altri, della collaborazione della Guardia di Finanza ai sensi del Protocollo di intesa, adottato nel settembre 2001 (delibera 14 settembre 2001, n. 199/01) e rinnovato ed esteso nel dicembre 2005 (delibera 15 dicembre 2005, n. 273/05). Per una descrizione puntuale delle attività di vigilanza svolte in collaborazione con la Guardia di Finanza nell'anno appena trascorso e del loro impatto in termini sanzionatori si rinvia al Capitolo 6.

Basti qui ricordare che nel corso del 2010 e del primo trimestre 2011 sono state avviate verifiche ispettive in nuovi segmenti di indagine tra i quali:

- il rispetto, da parte dei venditori di energia elettrica e di gas naturale, degli obblighi introdotti dall'Autorità in materia di qualità dei servizi di vendita, con particolare riferimento alla risposta motivata a reclami scritti e alla risposta a richieste scritte di informazioni;
- il rispetto, da parte delle imprese distributrici dell'energia elettrica, degli obblighi di registrazione dei clienti allacciati in bassa tensione coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, tramite i misuratori elettronici e i sistemi di telegestione.

È continuata infine, anche nel 2010, la collaborazione con la Guardia di Finanza in merito alla vigilanza del divieto di trasla-

zione dell'addizionale Ires sui prezzi al consumo, di cui alla legge n. 133/08. In particolare, il Nucleo speciale tutela mercati della Guardia di Finanza ha proceduto, su segnalazione dell'Autorità, ad accertamenti nei confronti di 33 operatori che non hanno fornito alcun riscontro alle richieste di informazioni o hanno rifiutato di fornirle in quanto non si ritengono assoggettati all'addizionale Ires. Nel corso dell'anno 2010 sono pervenuti i primi riscontri che hanno consentito di avviare per tali operatori le analisi contabili.

CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico

L'Autorità fin dalla propria istituzione vigila, unitamente al Ministero dell'economia e delle finanze, sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), ente di diritto pubblico non economico che – oltre a coordinare 36 conti di gestione istituiti dall'Autorità, dei quali 4 nel periodo compreso tra aprile 2010 e marzo 2011 – esercita attività funzionali agli interessi generali perseguiti dall'Autorità nel rispetto delle delibere e secondo gli indirizzi dalla medesima disposti, ai sensi del regolamento di organizzazione e funzionamento, approvato con la delibera 21 dicembre 2009, GOP 64/09. La CCSE, oltre a funzioni di istruzione ed esazione tariffaria e conseguente redistribuzione di natura contributiva e perequativa agli operatori del settore dell'energia elettrica e del gas naturale, svolge attività istruttorie, di controllo, di verifica e di recupero finanziario di carattere coattivo delle componenti tariffarie e degli aiuti di Stato indebitamente percepiti.

A maggio 2010 l'Autorità, con la delibera 25 maggio 2010, GOP 33/10, ha approvato la nuova organizzazione degli Uffici e la consistenza dell'organico della CCSE.

In ordine all'attività di amministrazione delle competenze finanziarie di pertinenza, si segnala che dall'aprile 2010 presso la CCSE, sulla base di delibere dell'Autorità, sono stati attivati i seguenti ulteriori conti di gestione:

- Conto oneri del meccanismo di reintegrazione, delibera 19 marzo 2010, ARG/elt 33/10;
- Conto per il sistema indennitario, delibera 30 novembre 2010, ARG/elt 219/10;
- Conto per il funzionamento del sistema informativo integrato, delibera 17 novembre 2010, ARG/com 201/10;
- Conto oneri stoccaggio, delibera 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11;
- Conto invarianza economica per i clienti finali della distribuzione, delibera ARG/gas 29/11.

Per una descrizione puntuale delle attività di vigilanza svolte in collaborazione con la CCSE, si rinvia al Capitolo 6.

La CCSE ha stipulato con Poste italiane, tramite la delibera 6 agosto 2009, ARG/com 113/09, una convenzione per la gestione di tutte le attività funzionali e amministrative necessarie all'erogazione della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati; da maggio 2010 sono stati emessi circa 610.278 bonifici domiciliati, tramite il collegamento telematico "Bancoposta impresa" e il conto corrente postale intestato alla CCSE.

A seguito della delibera 16 ottobre 2009, GOP 44/09, con cui l'Autorità aveva proposto al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il finanziamento di una serie di progetti a vantaggio dei consumatori di energia e gas, individuando nella CCSE il soggetto pubblico preposto allo svolgimento delle attività funzionali necessarie all'assegnazione dei fondi e alla gestione dei progetti, con la delibera 1 febbraio 2010, GOP 7/10, l'Autorità stessa ha fornito alla CCSE gli indirizzi necessari ai fini della formulazione di bandi per la promozione delle conciliazioni stragiudiziali. La delibera, che ha previsto la costituzione di un apposito Conto progetti consumatori presso la CCSE, è stata assunta, in particolare, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2, comma 142, della legge n. 244/07, che aveva imposto la destinazione degli importi derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità e pagate dalle imprese (ammontanti a 2,6 milioni di euro nel 2009) a un Fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori.

In seguito ai decreti di impegno del Ministero dello sviluppo economico (per un importo complessivo pari a 2.300.253 €), l'Autorità ha provveduto ad approvare, con la delibera 22

marzo 2010, GOP 13/10, il primo bando predisposto dalla CCSE per il finanziamento di progetti delle associazioni di consumatori, iscritte al Consiglio nazionale consumatori e utenti (CNCU), per la formazione e l'aggiornamento del personale preposto alla risoluzione alternativa delle controversie tra imprese elettriche e del gas e consumatori. Con la medesima delibera, l'Autorità ha approvato l'avviso pubblico relativo all'erogazione di contributi ai costi delle conciliazioni, che, già dal luglio 2010, sta consentendo alle associazioni di consumatori iscritte al CNCU di ottenere, previa istruttoria della CCSE sulla documentazione attestante l'avvenuta conciliazione, un rimborso forfetario stabilito secondo i parametri previsti dal decreto del Ministero delle attività produttive 2 marzo 2006. Con la delibera 2 febbraio 2011, GOP 4/11, l'Autorità ha fornito alla CCSE gli indirizzi necessari per la definizione del bando inerente il secondo progetto, in ordine di realizzazione, relativo alla qualificazione, nel biennio 2011-2012, degli sportelli fisici e dei *call center* gratuiti delle associazioni iscritte al CNCU, dotati di personale con adeguate conoscenze in tema di energia, per la risposta ai clienti finali dei servizi elettrico e gas; il bando è stato poi pubblicato sul sito della CCSE il 4 marzo 2011, a seguito della sua approvazione da parte dell'Autorità, avvenuta con la delibera 2 marzo 2011, GOP 12/11. Per un dettaglio dei progetti si rinvia al Capitolo 4.

ENEA

In attuazione della convenzione approvata con la delibera 11 gennaio 2006, n. 4/06, rinnovata dalla delibera 26 maggio 2009, GOP 26/09, l'Autorità si è avvalsa dell'ENEA per alcune attività a supporto della valutazione e della certificazione dei risparmi energetici conseguiti dai progetti presentati nell'ambito del meccanismo dei Titoli di efficienza energetica (TEE), o certificati bianchi, illustrati meglio nel Capitolo 4. Nello specifico, si tratta di:

- un'attività istruttoria a supporto delle decisioni in merito all'approvazione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo, ai sensi dell'art. 6 delle Linee guida;
- un'attività di verifica tecnica finalizzata alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione dei progetti.

Infine, nel dicembre 2010, l'ENEA ha sottoposto all'Autorità i suoi primi contributi preliminari in merito alla preparazione di:

- schede tecniche di quantificazione dei risparmi energetici da riconoscersi nell'ambito del meccanismo dei TEE (come stabilito da una prima convenzione tra l'Autorità e l'ENEA, risalente al 2006);
- Linee guida per la predisposizione di proposte di progetto e di programma di misura a consuntivo per macrotipologie di progetti (come stabilito dalla convenzione tra l'Autorità e l'ENEA, approvata nel maggio 2009 e sopra citata).

Una proposta di scheda tecnica è stata inserita nel documento per la consultazione 1 dicembre 2010, DCO 44/10, mentre sulle altre proposte sono in corso approfondimenti e integrazioni.

Università

Anche nel 2010 è proseguita la collaborazione tra l'Autorità e alcune università italiane con le quali sono stati stipulati Protocolli di intesa, in merito a progetti di ricerca e formazione, allo scopo di contribuire alla diffusione della regolazione del settore energetico nel mondo accademico, nonché per lo svolgimento di attività di interesse comune.

In particolare, sono a oggi attivi Protocolli di intesa con il Politecnico di Milano, le Università Cattolica, Bocconi e Statale di Milano, le Università La Sapienza e Tor Vergata di Roma, le Università Federico II e Parthenope di Napoli (Dipartimento per le tecnologie – DIT), l'Università di Genova (Dipartimento di macchine, sistemi energetici e trasporti – Dimset), l'Università di Cassino e l'Università di Udine.

I Protocolli si sono rivelati uno strumento molto utile per lo scambio reciproco, oltre che per lo sviluppo e la disseminazione di conoscenze. L'Autorità si è avvalsa delle competenze specialistiche presenti presso alcune università a supporto della propria attività di regolazione; al contempo, i dirigenti dell'Autorità hanno svolto un ruolo attivo di formazione accademica, partecipando direttamente anche ad alcuni comitati scientifici. Nel corso del 2010 è aumentata significativamente l'attività didattica presso i master di formazione post universitaria in materia energetica e di regolazione, e si sono organizzati cicli di incontri nelle università incentrati sulla regolazione e su temi di attualità per il settore energetico.

Il sistema di raccordo fra l'Autorità e le università italiane definito dai Protocolli contempla anche la realizzazione di stage, presso gli Uffici dell'Autorità, per gli studenti che seguono corsi specialistici sui temi dell'energia, nonché l'attivazione di assegni di ricerca sui temi di punta della regolazione energetica. A tale riguardo, nel 2010, a completamento dei master su tematiche energetiche predisposti da parte di alcuni degli istituti universitari sopramenzionati, in Autorità sono stati organizzati 8 stage, tre dei quali si sono conclusi entro il predetto anno. Al mese di marzo 2011 risultano attivi, presso gli Uffici dell'Autorità, complessivamente 5 stage.

Nell'anno in riferimento l'Autorità ha inoltre provveduto a finanziare direttamente sia tre nuovi assegni di ricerca su tematiche di interesse istituzionale, della durata di un anno, attivati dall'Università La Sapienza di Roma, dall'Università Cattolica di Milano e dall'Università degli Studi di Genova, sia il rinnovo di un assegno di ricerca con l'Università Tor Vergata. Nel mese di marzo 2011 sono in corso di perfezionamento le procedure per l'attribuzione di due ulteriori assegni di ricerca con l'Università La Sapienza di Roma e il Politecnico di Milano e il rinnovo di un assegno di ricerca con l'Università Cattolica di Milano.

Le attività nell'ambito dei sopra descritti Protocolli non esauriscono le collaborazioni e gli scambi dell'Autorità con il mondo universitario e della ricerca. Rappresentanti dell'Autorità hanno tenuto lezioni e seminari anche in università diverse da quelle sopra menzionate, italiane e straniere, sempre al fine di attivare rapporti proficui per la conoscenza e lo sviluppo della regolazione; alcuni professori universitari sono stati invitati a tenere seminari presso l'Autorità.

Rapporti con altre istituzioni

Anche nel 2010 sono proseguite le collaborazioni fra l'Autorità e altre istituzioni tecniche ed economico-sociali, inquadrate in apposite convenzioni, di cui si è dato conto nella *Relazione Annuale 2010*, finalizzate a supportare le attività degli Uffici descritte nei capitoli a seguire. In particolare queste riguardano le cooperazioni:

- con il CEI, sui temi delle connessioni con le reti elettriche, della qualità del servizio, della misura e dell'efficienza energetica (vedi Capitoli 2 e 4);

- con il Comitato italiano gas (CIG), tramite la delibera 8 novembre 2010, GOP 61/1, sulla scorta del nuovo Protocollo di intesa l'Autorità ha sottoscritto una collaborazione sui temi inerenti la sicurezza a valle del punto di fornitura, per lo svolgimento di attività di analisi e procedure di accertamento documentale degli impianti interni di utenza alimentati a gas per mezzo di rete (vedi Capitolo 3);
- con il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), per quanto attiene l'implementazione dell'Osservatorio CNEL dei servizi pubblici locali, con riguardo all'aggiornamento dei dati relativi ai consumi e ai prezzi dell'energia elettrica e del gas;
- con il CNCU, tramite apposito Protocollo di intesa (delibera 1 aprile 2009, GOP 15/09), sono state avviate attività relative all'informazione dei consumatori, all'educazione al consumo di energia, alla formazione delle associazioni dei consumatori e all'accesso alle forme stragiudiziali di risoluzione delle controversie (vedi Capitolo 4).

Si sono inoltre particolarmente intensificati i rapporti con le autorità locali, Regioni, Province e Comuni, che si rivolgono all'Autorità per acquisire dati propedeutici alla predisposizione dei propri piani energetici e/o alla redazione di rapporti e altri interventi di competenza in materia energetica e ambientale.

PAGINA BIANCA

2.

Regolamentazione nel settore dell'energia elettrica

PAGINA BIANCA

Regolamentazione tariffaria

Nel corso del 2010 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha integrato e affinato la disciplina in materia di regolamentazione tariffaria, confermando sostanzialmente il quadro tariffario definito negli anni precedenti e perseguendo:

- la maggiore efficienza dei soggetti regolati e una migliore allocazione dei costi dei servizi secondo criteri di responsabilità;
- lo sviluppo mirato delle infrastrutture, anche attraverso la selezione degli investimenti incentivati.

Per conseguire tali obiettivi, l'Autorità ha definito i criteri e le procedure di selezione degli investimenti finalizzati alla modernizzazione delle reti di distribuzione, ha rafforzato i meccanismi di incentivazione previsti per le infrastrutture di trasmissione e ha avviato provvedimenti a sostegno della mobilità elettrica. Inoltre, principalmente al fine di garantire l'orientamento ai costi dei corrispettivi tariffari, l'Autorità ha modificato i corrispettivi per le connessioni temporanee e ha avviato provvedimenti per facilitare l'applicazione dei prezzi orari per i clienti domestici in maggior tutela.

In materia di separazione delle attività di rete dalle attività in concorrenza, l'Autorità ha avviato il procedimento per la defi-

nizione delle procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasmissione/trasporto, ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, nonché dei regolamenti (CE) 714/2009 e (CE) 715/2009. Inoltre, in ottemperanza alle decisioni del Consiglio di Stato, l'Autorità ha introdotto modifiche e integrazioni alla disciplina di *unbundling* per le imprese operanti nel settore dell'energia elettrica e del gas.

Nel corso del 2010 l'Autorità, in seguito alle importanti modifiche intervenute nel contesto normativo, ha avviato un procedimento in materia di riconoscimento degli oneri nucleari, anche al fine di integrare i criteri di efficienza economica per la Società Gestione Impianti Nucleari (Sogin). Nello stesso anno è proseguita l'attività di regolazione finalizzata alla determinazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel, recuperando il ritardo accumulatosi negli anni precedenti a seguito dell'intenso contenzioso giudiziario.

Infine, l'Autorità ha disposto l'aggiornamento annuale delle tariffe elettriche a copertura dei costi relativi alle infrastrutture di rete e misura e ha provveduto alla determinazione e all'aggiornamento degli oneri connessi con il finanziamento degli impianti CIP6 e delle fonti rinnovabili.

Regolazione tariffaria per l'incentivazione degli investimenti
nella Rete di trasmissione nazionale

Con la delibera 11 giugno 2010, ARG/elt 87/10, l'Autorità, in attuazione delle disposizioni previste dalla delibera 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08, finalizzate a promuovere l'entrata in esercizio di nuove infrastrutture di trasmissione strategiche per lo sviluppo della concorrenza, ha attivato un meccanismo di incentivo per il gestore della Rete di trasmissione nazionale (RTN). Tale meccanismo prevede che questi possa ottenere il riconoscimento della maggiorazione sulla remunerazione delle immobilizzazioni in corso (LIC) relative a specifici interventi di sviluppo della rete, a fronte dell'impegno a garantire l'entrata in esercizio di tali investimenti entro scadenze prestabilite. L'Autorità ha previsto che il meccanismo di incentivi si applichi a decorrere dal periodo di regolazione 2012-2015 e, solo in via sperimentale, al periodo 2008-2011. In particolare, sono stati previsti due schemi incentivanti complementari ad accesso facoltativo:

- un meccanismo di riconoscimento delle maggiori remunerazioni sulle LIC, basato sulla verifica del raggiungimento di obiettivi annuali di sviluppo proposti dall'impresa e approvati dall'Autorità;
- un meccanismo relativo a ogni singolo intervento, che riconosce premi/penalità in funzione dell'anticipo o del ritardo rispetto alla data obiettivo prevista per il completamento di ogni singolo progetto rientrante tra quelli di investimento approvati dall'impresa; qualora l'impresa incorra in penalità, è tenuta anche alla restituzione delle maggiori remunerazioni riconosciute sulle LIC.

Procedura di certificazione dei gestori di sistema
di trasmissione/trasporto

Con la delibera 31 agosto 2010, ARG/com 133/10, l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestore di un sistema di trasporto o di trasmissione, ai sensi delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE,

nonché dei regolamenti (CE) 714/2009 e (CE) 715/2009 (c.d. "Terzo pacchetto energia")¹.

Il legislatore comunitario, oltre a indicare il modello di riferimento per garantire una più efficace separazione delle attività, descrive con precisione gli adempimenti e le procedure che devono essere attuati dagli Stati membri e dalle Autorità nazionali di regolazione in modo da assicurare l'implementazione del nuovo quadro regolatorio in materia di *unbundling*. In particolare, il Terzo pacchetto energia prevede che, entro il 3 marzo 2012, ciascuna impresa proprietaria di un sistema di trasmissione elettrica e/o di trasporto gas, che agisca in qualità di gestore di detto sistema, debba essere certificata come tale dall'Autorità di regolazione; ciò secondo specifiche procedure e criteri, volti a garantire la conformità dell'impresa rispetto ai modelli di separazione proprietaria individuati dal legislatore comunitario e adottati dal legislatore nazionale.

Con il documento per la consultazione 22 novembre 2010, DCO 41/10, l'Autorità ha illustrato i presupposti dell'intervento regolatorio, le principali problematiche e i primi orientamenti relativamente alle modalità applicative della disciplina della procedura di certificazione.

In particolare, nelle more della legge nazionale di recepimento del Terzo pacchetto energia (vedi il Capitolo 1), tenendo presente i differenti modelli di separazione attualmente applicabili ai soggetti che svolgono in Italia l'attività di trasmissione dell'energia elettrica e di trasporto del gas naturale, sono stati posti in consultazione i primi orientamenti in relazione:

- alla procedura di certificazione del modello di separazione proprietaria, destinata a essere applicata agli operatori per cui sono già state espresse indicazioni di separazione proprietaria;
- alla procedura di certificazione del modello del gestore di rete indipendente, che prevede una regolazione molto più invasiva, per le rimanenti realtà;
- agli obblighi ricadenti sui soggetti proprietari di rete nel caso in cui la rete stessa sia gestita da un soggetto diverso dal proprietario già certificato secondo il modello della separazione proprietaria.

¹ Al fine di garantire la terzietà nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo della concorrenza nei mercati energetici, il Terzo pacchetto energia definisce un nuovo regime di *unbundling* che disciplina tre distinti modelli di separazione delle attività di trasmissione/trasporto dalle attività di generazione/produzione e fornitura: la separazione proprietaria, l'istituzione di un gestore del sistema di trasmissione/trasporto indipendente o l'istituzione di un gestore di sistemi indipendente. Per una illustrazione dettagliata delle caratteristiche del Terzo pacchetto energia si rinvia alla *Relazione Annuale 2010*, Capitolo 1, vol. 2.